CAP. 105

ORIGINALE

CONTRIBUTO UNIFICATO

N° 341/10 SENT. D.I.
N° 1474/07 RAC.
N° 2218/10 Cron.
N° 331/10 Rep.
SEZ. CIV. DEF.
REL. DOTT. ALTOMARI
OGG. RIS. DANNI

08.03.10
30.04.10
30.04.10
05.05.10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI PAOLA

nella persona del Giudice designato dott. Angelo Altomari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1474 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2007, trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2009, vertente

TRA

[redacted]

elett.te domiciliato in Paola, Corso Roma n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Cavallo che lo rappresenta e difende giusta procura in margine all'atto di citazione.

ATTORE

E

[redacted]

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contrattuale.

CONCLUSIONI

Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con di atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha agito per ottenere il risarcimento dei danni relativi all'inesatto adempimento del contratto di fornitura di servizi di telefonia stipulato con la convenuta.

Esponeva: che aveva stipulato in data 08.03.2006 contratto di telefonia fissa con l'allora società [redacted] per la utenza ad uso commerciale già intercorrente con la Telecom ed in atto presso la sua [redacted] sita [redacted] che sin dall'inizio della fornitura aveva lamentato dei disservizi risolti quasi sempre solo dopo numerosi solleciti e dopo vari giorni dalla segnalazione; che sin dal 03.07.2006 aveva richiesto la rescissione del contratto ed il ripristino della linea Telecom; che vana era stata anche la richiesta effettuata a mezzo difensore; che nel mese di aprile 2007 vi era stato un disservizio durato vari giorni e che solo il 27.04.2007 era stata ripristinata la vecchia linea con il gestore Telecom; che i continui disservizi avevano oggettive difficoltà alla sua attività commerciale e recato pregiudizio all'immagine professionale e alla reputazione commerciale nonché danni per lucro cessante, dovuti all'impossibilità di ricevere ordini telefonici per le consegne a domicilio; che il suo procuratore e difensore aveva promosso tentativo di conciliazione presso il [redacted] non andato a buon fine anche per l'assenza della convenuta alla deputata riunione; che il comportamento della convenuta configurava un comportamento contrario alla correttezza e buona fede contrattuale e che il contratto andava ritenuto risolto per inadempimento della società convenuta che conseguentemente andava condannata al risarcimento dei

danni; che più in particolare aveva subito, danno esistenziale a causa dello stravolgimento della organizzazione della farmacia essendo stato costretto a distogliere suoi dipendenti dal lavoro abituale per effettuare le continue chiamate al Call Center; danno all'immagine aziendale che si è vista compromessa poiché la impossibilità di ricevere telefonate per intere giornate aveva offerto una immagine di inefficienza; danno patrimoniale derivante (oltre che dai costi per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale) dalla perdita di clientela e di chance lavorative. Tanto premesso chiedeva la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e la condanna della stessa al pagamento di € 25.000,00 a titolo di danno.

Si costituiva la convenuta contestando la domanda attorea, eccependo in via preliminare la incompetenza per territorio del giudice adito in virtù dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto, la nullità dell'atto di citazione per genericità delle doglianze ivi formulate e la decadenza dalle pretese risarcitorie atteso lo spirare del termine di cui all'art. 5.3 delle citate cond. Generali; nel merito ribadiva la legittimità del suo comportamento contrattuale, la pronta risoluzione di ogni disservizio lamentato con conseguente assenza di qualsiasi inadempimento e danno procurato e comunque l'eccessiva quantificazione della pretesa risarcitoria. Veniva richiesta ed esperita prova testimoniale; le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 15.12.2009, e la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel corso di causa venivano sollevate e rigettate le eccezioni di incompetenza territoriale e di nullità dell'atto introduttivo. Si intendano qui integralmente trascritte le motivazioni dell'ordinanza riservata cui si aggiungono le seguenti motivazioni:

- Prescindendo dalla qualificabilità o meno dell'attore come consumatore con conseguente applicabilità o meno della disciplina ex artt. 1469 bis e ss. (la stessa Corte di Giustizia CE 20 gennaio 2005, nella causa C464/01 ha confermato l'applicabilità della disciplina relativa ai contratti conclusi dal consumatore anche in tutti i casi in cui *"il nesso tra detto contratto e l'attività professionale svolta fosse talmente modesto da divenire marginale"* come potrebbe anche ritenersi nel caso di specie) la clausola di deroga del foro naturale invocata dal convenuto è nulla anche in relazione al combinato disposto ex artt. 1341 e 1342. Infatti la dominante e più recente giurisprudenza ha chiarito che la sottoscrizione di cui agli articoli in questione debba essere considerata finalizzata a richiamare l'attenzione del sottoscrivente e ritiene appunto che la clausola derogativa delle competenza e le altre clausole vessatorie eventualmente contenute nel contratto, approvate nelle suesposte modalità, debbano considerarsi affette da nullità assoluta e rilevabile anche d'ufficio (ex multis Cfr. Cass. Civ. 18580 del 5.12.03).

Parimenti infondata è la sollevata eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 5.3 delle condizioni generali e ciò sia per le ragioni sopra indicate circa la nullità delle clausole vessatorie e sia perché risultano allegate e provate le varie denunce di disservizi (anche se la dedotta tempestiva richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento sanerebbe qualsiasi decadenza) dell'attore e dei suoi dipendenti.

Dalla documentazione agli atti e dalle prove esperite risulta che:

1) L'attore effettivamente svolge la professione di farmacista e utilizza la linea telefonica e la connessione internet con frequenza per ricevere ordinazioni dai clienti e per trasmettere gli ordinativi dei medicinali ai fornitori;
2) Sin dal luglio del 2006 e sino ai primi mesi del 2007 l'attore ha lamentato disservizi sulla propria linea telefonica (consistenti nel mancato

funzionamento del telefono, del fax e del modem per la connessione interne) chiedendo l'immediata risoluzione (o recesso) del contratto;

3) Numerosi clienti abituali si sono visti costretti a rivolgersi ad altre [redacted] per le proprie necessità rilevato che la linea della [redacted] non era funzionante;
4) I disservizi non venivano prontamente risolti nonostante i continui solleciti da parte del personale della [redacted]
5) Tale comportamento de factu comporta senza ombra di dubbio un inadempimento contrattuale da parte della società convenuta atteso che l'oggetto del contratto era la fornitura del servizio di telefonia fissa e della linea ADSL per la connessione internet;
6) L'attore, in considerazione di tale inadempimento (significativo è che le condizioni contrattuali, a fronte di ben 18 specificazioni di obbligazioni a carico del cliente, indichi quale obbligazione del convenuto il "fornire il Servizio") consistente nella mancata prestazione dello stesso oggetto del contratto, aveva pertanto facoltà di richiedere la risoluzione del contratto così come previsto dallo stesso art. 9 delle condizioni di contratto;
7) Già in data 03.07.2006 l'attore chiedeva la risoluzione del contratto (la missiva letteralmente parla di disdetta ma essendo menzionato il lamentato inadempimento è ovvio che tal atto è qualificabile come richiesta di risoluzione), richiesta reiterata a mezzo del procuratore in data 20.12.2006 e rimasta inevasa;
8) Con tale comportamento la società convenuta ha di fatto costretto l'attore a ricevere la fornitura nei termini decisi unilateralmente e a tollerare ancora, per circa 1 anno, anche i relativi disservizi;
9) Tale ultima considerazione fa poi ritenere che il comportamento contrattuale tenuto dalla convenuto, oltre che configurarsi grave inadempimento, debba essere valutato come contrario ai principi di correttezza e buona fede contrattuale;
10) Tale violazione, di per sé, comporta l'obbligo di risarcire il danno procurato. La S.C. ha infatti specificato che "*la violazione del dovere di comportamento imposto dal principio della buona fede è già di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno cagionato a causa della violazione medesima. Infatti, come si legge nella relazione al codice civile, il principio di buona fede "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", (così* **Cass. n. 2855/2005).**

Si deve pertanto ritenere provato l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali in capo alla convenuta [redacted]

Pertanto stabilito il comportamento illecito della [redacted] spa sorge il relativo obbligo di risarcimento dei danni procurati.

In relazione al quantum del diritto risarcitorio, ritiene questo Tribunale che si sia addivenuti ad una piena prova della lesione e del danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (così sent. n. 25157/2008), così come il danno all'immagine aziendale ed al corretto andamento della propria azienda ed il danno patrimoniale derivato sia dal mancato guadagno relativo agli ordinativi telefonici che la perdita di chance future atteso che (per come dichiarato dai testi) diversi clienti abituali si sono visti costretti a rivolgersi ad altre farmacie.

Non può non rilevare questo Tribunale come non si sia addivenuto ad una prova certa dell'effettiva consistenza dei danni subiti, non avendo l'attore prodotto prova di effettivi danni materiali (al di là dei corrispettivi pagati di cui alle fatture e relativi a servizi parzialmente resi) o elementi univoci circa la quantificazione del danno che però deve ritenersi senza dubbio esistente, tenuto conto anche della necessità specifica dell'attore di utilizzare la linea telefonica e la connessione internet all'interno di quello che il suo vero e proprio ufficio lavorativo.
Pertanto, seppur provata l'esistenza del danno non risulta possibile una quantificazione del danno con conseguente operatività dell'art. 1226 C.c. che impone una quantificazione con giudizio di equità da parte del Giudice.
Nel caso di specie, appare equo con riferimento al pregiudizio sofferto dallo [redacted] in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima farmacia per l'illecito comportamento contrattuale della società convenuta un indennizzo di € 22.000,00 oltre interessi a far data della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, data la depositata nota spese, come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] in proprio ed in quale titolare della [redacted] nei confronti di [redacted] rigettando ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara risolto il contratto in essere tra le parti e stipulato in data 08.03.2006 per inadempimento della convenuta [redacted] condannando la stessa al risarcimento dei danni in favore dell'attore che si liquidano, per le causali di cui in motivazione, in complessivi € 22.000,00 oltre interessi a far data della domanda;
b) condanna la stessa convenuta al pagamento in favore dell'avv. Antonio Cavallo, procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in complessivi [redacted] oltre accessori di legge, di cui [redacted] per spese, [redacted] per diritti e [redacted] per onorari oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Così deciso in Paola il 30.04.2010

Il Giudice designato
dott. Angelo Altomari

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Giuseppina Di Principe

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Depositato in Cancelleria
Oggi, - 5 MAG. 2010
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Giuseppina Di Principe